

***Caso n. COMP/M.4174 -
The Coca-Cola
Company / Coca-Cola
Hellenic Bottling
Company S.A. / Fonti
del Vulture S.r.l.
“Traficante”***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004
SULLE CONCENTRAZIONI**

Articolo 9 (3)
data: 12/04/2006



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12/04/2006
C (2006) 1656

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

di 12.04.2006

rinvviare il caso

No COMP/M.4174– The Coca-Cola Company / Coca-Cola Hellenic Bottling

Company S.A. / Fonti del Vulture S.r.l. “Traficante”

alle autorità nazionali competenti della Repubblica Italiana

a sensi dell’articolo 9 del Regolamento del Consiglio (CE) No 139/2004

Nella versione pubblicata di questa decisione sono state omesse alcune informazioni ai sensi dell'art. 17(2) del Regolamento del Consiglio (CE) N. 139/2004 riguardante la non divulgazione di segreti professionali ed altre informazioni riservate. Le omissioni sono dunque così evidenziate [...]. Laddove possibile, l'informazione omessa è stata sostituita dall'indicazione di una scala di valori o da una indicazione generale.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

di 12.04.2006

rinvviare il caso

No COMP/M. 4174– The Coca-Cola Company / Coca-Cola Hellenic Bottling

Company S.A. / Fonti del Vulture S.r.l. “Traficante”

alle autorità nazionali competenti della Repubblica Italiana

ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento del Consiglio (CEE) No 139/2004

La Commissione delle Comunità Europee,

Visto il Trattato che stabilisce la Comunità Economica Europea,

Visto il Regolamento del Consiglio (CEE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, e in particolare, l'articolo 9, paragrafo 3,

Vista la notifica del 09/03/2006, presentata dalle imprese The Coca-Cola Company (di seguito “TCCC”) e Coca-Cola Hellenic Bottling Company (di seguito “CCHBC”), ai sensi dell'articolo 4 del detto Regolamento del Consiglio,

Vista la richiesta dell'autorità nazionale competente della Repubblica italiana ricevuta in data 03/04/2006,

CONSIDERANDO:

1. In data 06/02/2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio¹. Con tale operazione le imprese The Coca-Cola Company (di seguito “TCCC”) and Coca-Cola Hellenic Bottling Company S.A. (di seguito “CCHBC”), intendono acquisire ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento

¹ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

del Consiglio il controllo in comune di Fonti del Vulture S.r.l. (di seguito “Traficante”).

2. In data 13/03/2006 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) ha ricevuto una copia della notifica in oggetto.
3. Durante la procedura, la Commissione ha ricevuto taluni reclami riguardanti possibili effetti pregiudizievoli per la concorrenza scaturenti dall’operazione in oggetto. La Commissione ha tempestivamente informato le parti dell’esistenza dei reclami, nonché delle obiezioni sollevate.
4. Con lettera del 03/04/2006, l’AGCM ha richiesto il rinvio dell’operazione in applicazione dell’articolo 9(2)(a) del Regolamento Concentrazioni, per valutare la compatibilità di tale operazione con la normativa nazionale (la “richiesta italiana”).
5. In data 05/04/2006, la Commissione ha informato le parti della richiesta di rinvio trasmettendone copia, ed invitando le parti a comunicare i propri commenti.

I. LE PARTI E L’OPERAZIONE

6. TCCC è il proprietario del marchio Coca-cola e di altri noti marchi di bevande analcoliche, nonché fornitore di concentrati per bevande analcoliche. CCHBC è attiva nella produzione, imbottigliamento e vendita delle bevande a marchio TCCC in EEA, Eurasia e in Africa. CCHBC, in quanto imbottigliatore, agisce sul mercato secondo un accordo d’imbottigliamento con TCCC. CCHBC è stata creata nel 1999² ed è un’impresa comune congiuntamente controllata da TCCC e Kar-tess Group. L’impresa oggetto di acquisizione Traficante è un’impresa italiana familiare situata nel comune di Rionero in Vulture ed è attiva nella produzione, imbottigliamento e vendita di acqua minerale in Italia meridionale.
7. L’operazione notificata consiste nell’acquisizione del controllo congiunto da parte di TCCC e CCHBC di Traficante.

II. CONCENTRAZIONE

8. Dal momento che per effetto di tale operazione TCCC e CCHBC acquisiranno il controllo congiunto di Traficante, essa costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 3(1)b del regolamento concentrazioni.

III. LA DIMENSIONE COMUNITARIA

9. TCCC e CCHBC sono due distinte imprese interessate ai sensi del regolamento concentrazioni. Le due imprese interessate generano un fatturato complessivo mondiale superiore a 5.000 milioni di EURO (più di 17.656 milioni di Euro per TCCC e più di 4.000 milioni di Euro per CCHBC). Ciascuna di esse genera un fatturato a livello Comunitario superiore ai 250 milioni di EURO (più di 3.639 milioni di Euro per TCCC, e più di [...] per CCHBC), ma non realizzano più di

² Caso No COMP/M.1683, The Coca-Cola Company / Kar-Tess Group.

due terzi del proprio fatturato comunitario all'interno di uno stesso Stato membro. Pertanto, l'operazione notificata ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 (2) del regolamento concentrazioni.

IV. MERCATI RILEVANTI

Il mercato dei prodotti

10. Nella richiesta di rinvio alla Commissione, l'AGCM ritiene che i mercati rilevanti per la valutazione della presente operazione siano: i) il mercato delle acque minerali, ii) e il mercato delle bibite analcoliche gassate.

In numerose decisioni³, l'AGCM ha definito il mercato delle acque minerali e il mercato delle bibite analcoliche gassate come due mercati distinti. Anche in ambito comunitario, la Commissione ha identificato distinti mercati di prodotti per diverse categorie di bevande analcoliche⁴, individuando il mercato delle acque minerali come mercato distinto⁵.

Il mercato geografico

11. Quanto poi all'ambito geografico, la richiesta di rinvio rileva che il mercato delle acque minerali è stato definito di ambito nazionale dall'AGCM⁶. Analogamente, in numerose decisioni l'Autorità ha qualificato di dimensione nazionale il mercato delle bevande analcoliche gassate. Nelle proprie decisioni, l'Autorità ha anche contemplato la possibilità che tale mercato, nella fase di distribuzione e commercializzazione del prodotto, assuma una configurazione più ridotta, sicché verrebbe ad essere interessata una pluralità di mercati locali, costituiti dagli ambiti geografici regionali. Anche a livello comunitario, la Commissione ha definito il mercato geografico delle bevande analcoliche gassate di dimensione nazionale, sulla base di differenze attinenti ai modelli del consumo, la logistica, le reti di distribuzioni, etc⁷.

V. VALUTAZIONE

³ Cfr. tra le altre, le decisioni del 22 dicembre 2004 - C/6814 - *L.G.R. Holding/Italaquae*, Boll. N. 52/2004, e del 21 settembre 2005 - C/7251 - *Lehman Brothers Merchant Banking Partners III/Spumador*, in Boll. n. 37-38/2005. La distinzione tra le acque minerali e le bevande analcoliche gassate è stata affermata dall'Autorità anche nella decisione del 7 dicembre 1999 - A/224 - *Pepsico Foods and Beverages International-IBG Sud/Coca Cola Italia*, in Boll. n. 49/1999.

⁴ Decisioni *Coca-Cola/Amalgamated Beverages Great Britain*, in GUCE L 218 del 09.08.1997, pag.15 a 42; *The Coca-Cola Company/Nestlé JV*, in GUCE C 308 del 01.11.2001, pag.13.

⁵ Decisione *Nestlé/Terrier*, in GUCE L 356 del 05.12.1992, pag. 01 a 31.

⁶ Decisioni dell'AGCM del 22 dicembre 2004 - C/6814 - *L.G.R. Holding/Italaquae*, Boll. N. 52/2004, del 21 settembre 2005 - C/7251 - *Lehman Brothers Merchant Banking Partners III/Spumador*, in Boll. n. 37-38/2005.

⁷ *Coca-Cola/Amalgamated Beverages Great Britain (par. 97)* in GUCE L 218 del 09.08.1997, pag.15 a 42.; *The Coca-Cola Company/Nestlé JV (par.23)* in GUCE C 308 del 01.11.2001, pag.13; *The Coca-Cola Company/Carlsberg A/S (par. 44.)*, in GUCE L 145 del 15.5.1998.

Gli effetti dell'operazione nei mercati italiani delle acque minerali e delle bevande analcoliche gassate

12. L'AGCM ricorda di aver accertato la posizione dominante di TCCC nel mercato italiano delle bevande analcoliche gassate al termine di un procedimento relativo a comportamenti abusivi, in violazione dell'art. 3 della legge n. 287/90⁸. Inoltre, la posizione di TCCC sullo stesso mercato non risulta essersi modificata (47% di quota di mercato), alla luce delle informazioni raccolte dalla Commissione Europea nell'ambito del caso n. Comp/A.39.116/B2 che ha condotto all'adozione della decisione del 22 giugno 2005, ai sensi dell'art. 9, par. 1, del Regolamento CE n. 1/2003.
13. Quanto agli effetti dell'operazione, l'AGCM osserva che, per effetto dell'acquisizione, le imprese acquirenti deterranno nel mercato italiano delle acque minerali una quota, in volume, di circa il 3,4%. Tuttavia, nonostante l'entità alquanto ridotta di tale quota, secondo l'AGCM, gli effetti dell'operazione meritano di essere approfonditi in ragione della posizione dominante di TCCC nel mercato delle bevande analcoliche gassate, ed in particolare delle dinamiche concorrenziali nel canale distributivo *horeca* (ovvero "*on-premises*").
14. In particolare, l'AGCM paventa possibili effetti di ostacolo agli sbocchi di altri concorrenti discendenti dal possibile ampliamento della gamma dei prodotti di cui beneficia Coca-cola per effetto dell'operazione. Le preoccupazioni espresse dall'AGCM ricalcano il contenuto dei reclami ricevuti dalla Commissione circa possibili effetti pregiudizievoli per la concorrenza scaturenti dall'operazione in oggetto.
15. Più specificamente, si sostiene che TCCC risulta essere titolare di un ampio portafoglio di marchi di bevande analcoliche, inclusi i marchi maggiormente diffusi a livello nazionale ed in particolare nel canale *horeca*. In considerazione dell'arricchimento della gamma di prodotti offerti da TCCC, a seguito della concentrazione comunicata, in particolare nel canale *horeca*, la stessa TCCC potrebbe pertanto essere in grado di ostacolare significativamente la posizione dei concorrenti nel mercato delle bevande analcoliche gassate. Siffatta strategia potrebbe realizzarsi attraverso l'inserimento nel proprio portafoglio di alcuni marchi di acque minerali diffusi a livello nazionale, con cui TCCC potrebbe più agevolmente incentivare i punti vendita di tale canale a rifornirsi presso la stessa TCCC per l'intero proprio fabbisogno di bevande, a scapito dei marchi concorrenti. Da ciò ne potrebbe comportare un rafforzamento della posizione dominante detenuta da TCCC sul mercato interessato. L'AGCM paventa inoltre un rischio di significativo impedimento alla concorrenza effettiva sul mercato italiano delle acque minerali. A tale riguardo, in presenza di capacità produttiva inutilizzata per le fonti oggetto di acquisizione, TCCC, sfruttando l'ampiezza del proprio portafoglio di marchi di bevande analcoliche, nonché il già elevato numero di punti vendita *horeca* serviti direttamente, potrebbe assai rapidamente incrementare la propria quota di mercato, comportando ciò l'esclusione di vari concorrenti minori e l'aumento, pertanto, del grado di concentrazione del mercato.

⁸ Decisione del 7 dicembre 1999, caso n. A/224, cit.

16. La Commissione ritiene che la richiesta Italiana sia fondata. In primo luogo, quanto al fatto che l'operazione rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza nei mercati italiani delle acque minerali e delle bevande analcoliche, allo stato degli atti la Commissione non ha avuto modo di compiere approfondimenti investigativi al fine di verificare la fondatezza delle allegazioni dei denunciati riprese dall'AGCM nella propria richiesta di rinvio. Tuttavia, sulla base delle informazioni comunicate dall'AGCM e di un'analisi preliminare, l'operazione determina un ampliamento della gamma dei prodotti di Coca-cola nel mercato italiano, i cui effetti sugli altri concorrenti, anche in ambito regionale, meritano di essere approfonditi.

Esistenza di mercati distinti

17. Inoltre, il caso di specie esplica tutti i suoi effetti sul territorio italiano, ed è suscettibile di incidere sulla concorrenza esclusivamente nel mercato italiano delle bibite gassate e delle acque minerali, con possibili implicazioni su mercati di carattere locale. Tali mercati, coerentemente con una consolidata prassi comunitaria, presentano le caratteristiche di mercati distinti.

VII. CONCLUSIONE

18. Sussistono pertanto le condizioni per un rinvio ai sensi dell'articolo 9(2)(a) del Regolamento Concentrazioni. L'Autorità ha già avuto modo di investigare i mercati in oggetto e dispone pertanto di una conoscenza approfondita delle dinamiche concorrenziali rilevanti. Inoltre, la Commissione ritiene che, data la dimensione del mercato coinvolto dalla transazione, l'Autorità Garante della Concorrenza sia idealmente collocata per condurre l'istruttoria in oggetto.

Pertanto la Commissione ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

L'operazione notificata riguardante è, per mezzo della presente decisione, ai sensi dell'articolo 9(3)(b) del Regolamento del Consiglio (CE) N° 139/2004, rinviata alle autorità competenti della Repubblica italiana per l'applicazione della normativa nazionale.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

(signed)

Neelie KROES
Membro de la Commissione